

REGOLAMENTO (UE) 2022/2586 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

sull'applicazione degli articoli 93, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio ⁽²⁾ autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti a favore di imprese operanti in diversi settori, come gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggette agli obblighi di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato («obblighi di notifica»). Tuttavia, il regolamento (UE) 2015/1588 non contempla, tra l'altro, gli aiuti a sostegno del trasporto ferroviario e per vie navigabili interne o multimodale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Tali settori hanno acquisito sempre maggiore rilievo a livello di Unione nel contesto del Green Deal europeo e della strategia della Commissione per una mobilità sostenibile e intelligente, stabiliti, rispettivamente, nelle comunicazioni della Commissione dell'11 dicembre 2019 e del 9 dicembre 2020.
- (2) A norma dell'articolo 93 del trattato, gli aiuti relativi al trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale, sono considerati compatibili con i trattati se soddisfano le necessità del coordinamento dei trasporti ovvero se corrispondono al rimborso per l'assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico.
- (3) La Commissione ha applicato l'articolo 93, l'articolo 107, paragrafo 1, e l'articolo 108 del trattato in numerose decisioni relative a talune categorie di aiuti di Stato alle imprese attive nei settori del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e intermodale, e ha elaborato orientamenti per la valutazione di alcune categorie di aiuti di Stato considerate idonee a soddisfare le necessità del coordinamento dei trasporti. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza, a condizione che siano concessi sulla base di procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie e che, sulla base dell'esperienza acquisita, possano essere stabilite condizioni di compatibilità chiare.
- (4) Pertanto, ai fini della semplificazione amministrativa nei casi in cui la distorsione della concorrenza è limitata al minimo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamenti, che gli aiuti necessari per il coordinamento dei trasporti ovvero per il rimborso per l'assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 93 del trattato sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti agli obblighi di notifica.

⁽¹⁾ Parere del 13 dicembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

